

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PRO GOTTARDO–FERROVIA D'EUROPA (PRO EUROPÄISCHE GOTTHARDBAHN PRO GOTHARD CHEMIN DE FER EUROPÉEN PRO GOTTHARD EUROPEAN RAILWAY)

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata PRO GOTTARDO FERROVIA D'EUROPA (PRO EUROPÄISCHE GOTTHARDBAHN, PRO GOTHARD CHEMIN DE FER EUROPÉEN, PRO GOTTHARD EUROPEAN RAILWAY).

L'Associazione ha sede a Mendrisio.

2. Scopo

L'Associazione intende promuovere il completamento dell'itinerario ferroviario del San Gottardo quale asse principale e competitivo della mobilità transalpina, nell'ambito della salvaguardia del ruolo e dei valori storici, culturali, ambientali ed economici dell'area alpina.

In particolare, l'Associazione, con la società civile, si propone di convincere le Autorità competenti a predisporre le necessarie operazioni di progettazione affinché AlpTransit venga completato,

- quale linea ferroviaria veloce attraverso le Alpi e asse nazionale ed europeo della mobilità nord-sud,
- con le linee di accesso, all'interno dei confini elvetici, a nord dalla Germania e a sud dall'Italia,
- nell'ambito di un progetto complessivo definibile nei termini della cosiddetta *Croce federale della mobilità* (SwissRailvolution)
- a tappe a partire dal 2040 e in continuità con i progetti di ampliamento della rete ferroviaria già progettati.

A tal fine l'Associazione coinvolgerà l'opinione pubblica, promuoverà incontri di sensibilizzazione e di approfondimento, svolgerà azioni di divulgazione e ogni altra iniziativa mirata a raggiungere lo scopo. L'Associazione potrà collaborare con altri enti pubblici o privati aventi la stessa finalità.

L'associazione non ha scopo di lucro.

3. Mezzi, contributi sociali

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone dei contributi dei soci, che vengono fissati annualmente dall'Assemblea, da donazioni, contributi o devoluzioni.

4. Soci:

a) ammissione

Ogni persona fisica e giuridica che condivide la finalità dell'associazione può diventarne socio.

Le richieste d'ammissione vanno inoltrate al Comitato, l'assemblea sociale delibera sull'ammissione.

b) cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza delle persone fisiche cessa per dimissione, esclusione o decesso; quella delle persone giuridiche per dimissione, esclusione o scioglimento.

c) dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC.

Le dimissioni devono essere inviata al Comitato per lettera o e-mail.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. L'assemblea sociale delibera in merito all'esclusione.

5. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione

6. Assemblea

- a) L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea; essa è presieduta dal Presidente (o dai Co-presidenti). L'Assemblea ordinaria ha luogo annualmente.
- b) L'Assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione rivolta al Comitato.
- c) La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è inviata dal Comitato per lettera o per posta elettronica a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea; con la convocazione i soci ricevono l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione.
- d) Ogni socio ha diritto a un voto.
- e) Le decisioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
- f) Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

6. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) L'elezione e la revoca del Comitato;
- b) La nomina e la revoca dell'Ufficio di revisione;
- c) L'elaborazione, l'adozione e la modifica degli statuti;
- d) L'approvazione dei conti annuali;
- e) La determinazione del contributo dei soci;
- f) L'ammissione e l'esclusione dei soci.

7. Il Comitato

- a) Il Comitato è composto da 5 a 7 membri, il cui mandato è annuale.
- b) Le sedute sono convocate dal Presidente (o dalla Co-presidenza) a seconda delle esigenze o su richiesta di almeno due membri.
- c) Il comitato può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- d) Il voto avviene a maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente (o dei Co-presidenti)).

8. Competenze del Comitato

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno e ne gestisce le attività. Il Comitato ha tutte le competenze che non siano attribuite ad altri organi, in particolare:

- 1) Nomina il Presidente o una Co-presidenza e il Vicepresidente.
- 2) Può designare:
 - a. Un organo direttivo ristretto, composto da membri del Comitato, per la gestione di affari correnti, definendone le competenze;
 - b. Un coordinatore e/o un segretario, definendone le competenze.
- 3) Può istituire dei gruppi di lavoro aperti.
- 4) Fissa il recapito dell'associazione.
- 5) Stabilisce il programma delle attività e lo attua.
- 6) Reperisce i mezzi finanziari per raggiungere gli scopi dell'Associazione.
- 7) Accetta le donazioni e le devoluzioni.
- 8) Tiene i conti dell'Associazione, che sottopone annualmente all'Ufficio di revisione per esame e all'Assemblea per approvazione e scarico.

9. Ufficio di revisione

L'Assemblea nomina annualmente l'ufficio di revisione. I membri del comitato non possono farne parte. L'Ufficio di revisione controlla almeno una volta all'anno la contabilità dell'Associazione presentando un rapporto di revisione all'Assemblea.

10. Cariche onorifiche

I soci svolgono i loro compiti e assumono le cariche negli organi dell'Associazione a titolo gratuito.

11. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di almeno due membri del comitato.

12. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, alla maggioranza dei due terzi dei Delegati.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va destinato a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC); la proposta spetta al Comitato, la decisione spetta all'Assemblea. È esclusa la distribuzione del patrimonio ai soci.

14. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 14 febbraio 2017, con modifiche approvate dall'Assemblea del 4 maggio 2024, che entrano immediatamente in vigore.

Mendrisio, 24 maggio 2025

Associazione Pro Gottardo – Ferrovia d'Europa

Presidente

Segretario/a

Alex Farinelli

Giuditta Botta